

Tribunale Bologna, Sez. IV, Sent. 27 settembre 2022. Presidente: FLORINI. Relatore: RIMONDINI.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI

Presidente

Dott. Maurizio ATZORI

Giudice

Dott.ssa Antonella RIMONDINI

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 5-1/2022 rg. PU da

L.M., nato a S. B. del T. il (...) e residente in C. d'A. (B.), via B. n. 33, C.F. (...)


- ricorrente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022 L.M. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII).

Preliminarmente va osservato che il ricorso introduttivo non è stato sottoscritto da L.M., ma unicamente dal Gestore della Crisi.

Al fine di verificare la regolarità della domanda, va osservato che l'art. 268 CCII prevede che il debitore richieda con ricorso l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, mentre il successivo art. 269 stabilisce che il ricorso può essere presentato




personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC. Dalla lettura delle disposizioni in esame emerge che - pur potendo il ricorso essere presentato senza l'assistenza obbligatoria di un difensore munito di mandato alle liti - lo stesso non può provenire unicamente dall'OCC, il quale ha solo il compito di assistere il debitore (art. 269, I comma, CCII). La domanda, dunque, deve provenire dal debitore che, nel caso in cui si avvalga della facoltà di non nominare un difensore, dovrà sottoscrivere il ricorso ed allegare una copia del documento di identità (oltre ai restanti documenti di cui si dirà nel prosieguo). L'assistenza che deve essere prestata dall'OCC si concretizza dunque, nel caso di domanda presentata personalmente, nella necessità di inoltrare telematicamente il ricorso, unitamente alla propria relazione ed agli allegati.

L'omesso rispetto di tali previsioni, tuttavia, appare sanabile sulla base dell'art. 182 c.p.c., stante la natura di norma non eccezionale e suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica (cfr. Cass. sez. I, 6.3.2018, n. 5259 che ha ritenuto applicabile la norma in esame al procedimento prefallimentare).

Assegnato il termine di cui all'art. 182 c.p.c., il ricorrente ha provveduto a regolarizzare la domanda, rinnovando il deposito del ricorso regolarmente sottoscritto dal debitore.

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I - Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare - purché compatibili - le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - artt. 26 e ss. CCII).




Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se - nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore - debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione "esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda". In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter L. n. 3 del 2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario - anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore - produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti



relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).

A seguito di sollecitazione del Tribunale, l'OCC ha depositato - per conto del debitore - la documentazione richiesta.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, dott. A.M., contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d).

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Il ricorrente risulta comproprietario con l'ex moglie dell'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di C. al foglio (...), mapp. (...), sub. (...), piano T12, oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Ferrara (rg. n. 185/2020) e ivi già aggiudicato al prezzo di Euro 57.250,00, non ancora distribuito.

La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo - come richiesto da parte ricorrente - anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto - al pari del restante patrimonio - gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della L. n. 3 del 2012, si era




comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata - al pari della liquidazione giudiziale - dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCII).

In considerazione dei chiarimenti forniti riguardo la composizione del nucleo familiare - al momento monoreddito - e le spese necessarie al mantenimento (all'attualità Euro 1620, di cui Euro 300 destinate al mantenimento della figlia minore), si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII la somma mensile di Euro 1650,00 per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella L. n. 3 del 2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276).

Nel caso in cui l'attivo sia rappresentato, come nella fattispecie in esame, (anche) da una quota di reddito, è necessario stabilire per quanto tempo occorra proseguire l'apprensione una volta terminata la liquidazione dei restanti beni e, in ogni caso, nell'ipotesi in cui la liquidazione sia rappresentata dalla percezione del solo reddito da lavoro. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, sviluppatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012, ma dal quale non risultano ragioni per discostarsi, anche i redditi



futuri sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, Tribunale Bologna, 4.8.2020, entrambe pubblicate su www.ilcaso.it).

Ai fini della decisione appare necessario considerare che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: "l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281, II comma, CCII in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di liquidazione controllata, di dichiarare l'esdebitazione d'ufficio (ex art. 282 CCII).

Non va trascurato, tuttavia, che la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza - recepita in Italia con il D.Lgs. n. 83 del 2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di "di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione". Tale norma, dunque, consente - come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata - "ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per

l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento".

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e - nel caso di redditi futuri - fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, "l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento" (cfr. Trib. Verona citato).

Alla luce di tali condivisibili principi si deve dare atto che l'acquisizione delle quote di redditi da lavoro indicate in precedenza non potrà avvenire dopo la declaratoria di esdebitazione ex art. 282 CCII.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale - salvo che ricorrano giustificati motivi - in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di L.M., nato a S. B. del T. il (...) e residente in C. d'A. (B.), via B. n. 33, C.F. (...);

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore il dott. A.M., già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina


al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



– due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

– provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

– chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

dispone

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di Euro 1650,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 27 settembre 2022.

Fallimenti e Società.it

